

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico
  Datore\_lavoro\_Privato
  CSP/CSE
  Dirigente
  Responsabile\_Lavori  
 Committente
  Preposto
  RSPP
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna
  Pena detentiva
  Pena detentiva+pecuniaria
  Pena pecuniaria
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso
  Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio
  Malattia
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni
  Morte

## Soggetto leso

Operaio
  Artigiano
  Impiegato
  Imprenditore
  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro 
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato
  Pubblico
  Cantiere
  Ufficio  
 Fabbrica
  Altro

## Principio di diritto

Numero scheda  Sentenza

Pagina 1 di 2

La decisione in esame risulta conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, atteso che il committente non può limitarsi a "confidare" che l'appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie per procedere ai lavori esclusivamente sulla base dell'accettazione dell'incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla struttura organizzativa dell'impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata - in particolare, in caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza (v., per tutte, Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744, in materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati -fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza). Si è pure precisato che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Olivieri, Rv. 280049).

Non è pertinente, nel caso di specie, il richiamo, fatto dal ricorrente, alla procedura semplificata prevista dal secondo periodo dell'art. 90, comma 9, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi del quale nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII. Difatti, come si ricava dalla lettera della legge, tale procedura semplificata è inapplicabile laddove l'appalto abbia ad oggetto lavori che comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI, tra cui è espressamente compreso quello di caduta dall'alto.

#### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

#### Dispositivo

Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso, ai fini civili, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021

#### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**